



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali

D.L. 139/2026 / A.C. 3077

Dossier n° 194 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
8 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3077
D.L.	139/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	5 agosto 2026
presentazione:	5 agosto 2026
assegnazione:	5 agosto 2026
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, commi 1 e 2**, dispone la proroga della riduzione dal 7 al 24 agosto 2026, delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 133 del 2026 che ha stabilito la medesima riduzione per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto. Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento si determina una riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel di 8,45 centesimi al litro.

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro nell'anno 2028.

Il **comma 4**, conferma la proroga per il mese di agosto 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, nonché delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. II

Il **comma 5** dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 42,1 milioni di euro) si provvede ai sensi dell'articolo 2.

L'**articolo 3, comma 1**, prevede l'incremento di 45,9 milioni di euro delle risorse del FISPE per il 2027.

Il **comma 2** individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al suddetto comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 45,9 milioni di euro per l'anno 2027 e dall'articolo 1, commi 1 e 2, valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 3** consente le rimodulazioni delle riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri indicate nell'Allegato 1 - volte a coprire parzialmente gli oneri finanziari previsti per il 2026 - anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento in esame costituisce il settimo decreto-legge recante disposizioni volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti connessi alle recenti crisi dei mercati internazionali.

In particolare, sulla materia in esame sono intervenuti i seguenti decreti:

1. il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33;
2. il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38;
3. il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (confluito nel precedente decreto-legge);

4. il decreto-legge 30 aprile, n. 63;
5. il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (confluito nel precedente decreto-legge);
6. il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO);
7. il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139 (anch'esso relativo esclusivamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO e destinato a confluire nel precedente decreto-legge).

In tal modo, perciò, dal 19 marzo fino al 6 giugno è stata assicurata la riduzione straordinaria delle accise sui carburanti. Successivamente, con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026, il taglio delle accise è stato prorogato fino al 3 luglio 2026.

La disposizione di legge di riferimento per l'adozione di tale decreto ministeriale è l'articolo 1, comma 290, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria per il 2008), secondo cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite utilizzando le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Con il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, e con il decreto legge in esame, la riduzione delle accise - limitatamente al gasolio a uso carburazione e all'HVO - è stata nuovamente disposta, rispettivamente, dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 e dal 7 al 24 agosto 2026.

Con il successivo decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, la medesima riduzione è stata ulteriormente prorogata dal 27 agosto al 5 settembre.

Successivamente, con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2026, il taglio delle accise è stato prorogato dal 6 settembre al 10 settembre 2026, facendo leva sul medesimo meccanismo sopra illustrato di cui all'articolo 1, comma 290, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 9 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 133 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e in materia di ILVA S.p.A., è stato presentato dal Governo l'emendamento 1.24, volto a far confluire il provvedimento in esame – nonché il decreto-legge n. 153 del 2026, anch'esso volto a contenere il perdurante incremento dei prezzi dei prodotti energetici – nel medesimo decreto-legge n. 133; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda inoltre che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare"; sul punto, si segnala infine anche l'ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

